



---

Dott. Paolo Alinovi  
Dott. Alberto Guiotto  
Dott. David John Ferrari  
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi  
Dott. Cristian Tundo

**AGFM - Tax Alert n. 1**

---

del 22 gennaio 2019

## IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

### INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>IMPOSTA DI BOLLO.....</b>	<b>2</b>

**Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli**

**PARMA**

43121 viale Mentana, 148/B  
T. +39 0521 206160

**MILANO**

20121 via Dante, 4  
T. +39 02 45480107

[www.agfm.it](http://www.agfm.it) - [info@agfm.it](mailto:info@agfm.it)

## 1 PREMESSA

Con la presente siamo a segnalarvi le recenti modifiche normative introdotte al fine di coordinare le disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica<sup>1</sup>.

## 2 IMPOSTA DI BOLLO "VIRTUALE"

Si ricorda che l'applicazione<sup>2</sup> della marca da bollo è prevista sulle fatture aventi un **importo complessivo superiore a 77,47 euro non soggetto ad Iva**, quali:

- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5 D.P.R. 633/72);
- le fatture fuori campo Iva per mancanza del requisito territoriale (articoli da 7 -bis a 7-septies D.P.R. 633/72);
- le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d'intento (articolo 8, comma 1, lett c) D.P.R. 633/72);
- le fatture non imponibili per operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi ed aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (articolo 8-bis D.P.R. 633/1972);
- le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (articolo 9 D.P.R. 633/72);
- le operazioni esenti (articolo 10 D.P.R. 633/72);
- le operazioni escluse (articolo 15 D.P.R. 633/72);
- le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario.

Dall'1.1.2019, con l'obbligo della fatturazione elettronica generalizzato, cambiano le disposizioni per l'assolvimento dell'imposta di bollo: infatti, per le fatture elettroniche afferenti le operazioni sopra elencate, l'imposta di bollo andrà versata, con riferimento a ciascun trimestre, **entro il giorno 20 del primo mese successivo**.

A tal fine, da un lato, il cedente/prestatore dovrà valorizzare nel tracciato Xml della fattura gli appositi spazi («BolloVirtuale» e «ImportoBollo»), mentre, dall'altro, l'Agenzia delle entrate comunicherà l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata dello stesso soggetto passivo Iva presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.

---

<sup>1</sup> D.M 28 dicembre 2018 che ha modificato il comma 2 dell'articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014.

<sup>2</sup> Sia "tradizionale", con apposizione del contrassegno telematico cartaceo sul documento emesso, che "virtuale" previa autorizzazione della DRE con conseguente invio di dichiarazione consuntiva.

Si ricorda, invece, che per le eventuali fatture elettroniche emesse nel corso del 2018 nei casi di controparte PA o per subappalto, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo è il 30 aprile (i.e. 120gg dalla chiusura dell'esercizio).

Dunque, ad aprile 2019 si avranno le seguenti scadenze:

<b>Data di emissione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Scadenza imposta di bollo</b>
Fatture elettroniche primo trimestre 2019	B2B, B2C e B2G	Entro il 20 aprile (slitta al 23 aprile per festività)
Fatture elettroniche 2018	FatturePa e subappalto	Entro il 30 aprile (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio)

#### ***Modalità di pagamento***

Ai fini di effettuare il pagamento, il contribuente potrà scegliere:

- il servizio specifico messo a disposizione dall'Agenzia nella sua area riservata con addebito diretto sul c/c bancario o postale;
- il modello F24 già predisposto dall'Agenzia.

\* \* \*

Tutto quanto sopra, restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

**AGFM**